

N. R.G. 135/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premesso che, con ricorso depositato in data 24.07.2024, l'Ing. Andrea Fini, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. di SPEEDLINE srl, in forza dei poteri allo stesso attribuiti a mezzo delibera assunta in data 18.07.2024, autenticata dal Notaio dott. Paolo Talice di Treviso e registrata in data 22.07.2024 (n. 22616 serie 1T), ha chiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi del D. Lgs n. 270/1999, della rappresentata, avente sede legale in Santa Maria di Sala (VE), via Salgari n. 6, società iscritta al Registro Imprese di Venezia Rovigo, P.IVA 03008300273;



considerato che, all'udienza fissata dell'11.09.2024, è stato sentito il predetto legale rappresentante in uno con il difensore, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; considerato, altresì, che è pervenuto in pari data il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 270/1999, mentre con riferimento a quanto prescritto all'art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs. 270/1999 ha evidenziato che, dai dati del bilancio relativo all'esercizio 1 aprile 2023 – 31 dicembre 2023, emerge un'esposizione debitoria pari ad euro 21.500.929,00, un attivo dello stato patrimoniale pari ad euro 33.509.359,00 e ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni pari ad euro 42.400.438,00, con dati in costante deterioramento nei primi mesi del corrente anno;

considerata la completezza della documentazione depositata;

ritenuta la propria competenza per territorio, avendo la società istante sede legale nel circondario del presente Tribunale e, in ogni caso, poiché gli articoli 27, primo comma, e 350 del D. Lgs. n. 12 gennaio 2019 n. 14, già entrati in vigore dal 14 marzo 2019, determinano la competenza distrettuale del Tribunale di Venezia in materia (il riferimento alla “*sede delle sezioni specializzate in materie di imprese ex D. Lgs. n. 168/2003*”, infatti, vale ad individuare il Tribunale competente per tutto il distretto veneto, senza immutazione della competenza funzionale delle sezioni per l'impresa: pertanto l'attribuzione delle materie richiamate dal citato art. 27 rimane regolata dalla tabella in vigore di questo Tribunale che individua la sezione in epigrafe);

considerato che la società richiedente è imprenditore commerciale operante nel settore dell'*automotive* e, in particolare, nella produzione di ruote in alluminio pressofuso principalmente indirizzate al mercato del primo equipaggiamento, e che lo stato di insolvenza è espressamente riconosciuto nel ricorso introduttivo (cfr. paragrafo VII);

considerato che sussistono i presupposti specifici di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 270/1999, poiché alla data del 31.03.2024 la società aveva in forza 281 dipendenti da almeno un anno;

rilevato invece che, contrariamente a quanto specificamente prescritto dall'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 270/1999, l'ammontare complessivo dei debiti societari (euro 25.539.219, comprensivi del TFR ad oggi maturato - secondo la prospettazione della ricorrente; euro



21.500.929, secondo il dato testuale ricavabile dal bilancio) è inferiore ai due terzi dei “ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio” (pari ad euro 28.266.958); considerato, tuttavia, che il MIMIT, dando atto con il parere depositato in data 11.09.2024 dei dati di bilancio relativi all’esercizio 1 aprile 2023 – 31 dicembre 2023 e del costante deterioramento degli stessi nei primi mesi del corrente anno, ha comunque ritenuto di dover evidenziare “la rilevante dimensione di politica industriale connessa al presente dossier, in considerazione della rilevanza delle produzioni dell’azienda de qua, della strategicità dell’indotto di cui essa fa parte, delle esigenze di tutela della produzione e, al contempo dell’occupazione ad essa correlata”;

ritenuto che proprio la rilevanza delle produzioni dell’azienda in questione, la strategicità dell’indotto di cui essa fa parte, le esigenze di tutela della produzione e, al contempo, l’occupazione ad essa correlata, in uno con le gravi conseguenze riconducibili all’eventuale rigetto dell’istanza di dichiarazione di insolvenza della società (apertura della liquidazione giudiziale) consentano nel caso di specie di superare lo scostamento esistente tra il passivo gravante sulla società e i 2/3 dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio, il quale si appalesa comunque contenuto sia avuto riguardo all’indebitamento risultante da bilancio sia a quello ottenuto mediante inclusione del TFR sin qui maturato;

rilevato che la società versa in stato di insolvenza, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ed avendo recentemente accumulato un’esposizione debitoria scaduta - in particolare verso fornitori - alla quale non risulta possibile far fronte mediante i flussi di cassa attesi, anche per l’inefficiente impiego della struttura produttiva; rilevato che è stato espressamente richiesto di affidare la gestione della società al Commissario giudiziale;

P.Q.M.

visti gli artt. 2 e s. della legge 8 luglio 1999 n. 270,

DICHIARA

lo stato di insolvenza di SPEEDLINE srl in persona del legale rappresentante p.t., avente sede legale in Santa Maria di Sala (VE), via Salgari n. 6, società iscritta al Registro Imprese di Venezia Rovigo, P.IVA 03008300273, REA VE - 272461;



NOMINA

la dott. Ivana Morandin Giudice Delegato per la procedura e Commissario giudiziale il dott. Maurizio Castro, nato a Cavasso Nuovo (PN), il 19.09.1954;

ORDINA

alla società il deposito delle scritture contabili e fiscali entro 2 giorni, se non già eseguito;

STABILISCE

il giorno 7.05.2024 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della società fallita perché presentino le relative domande di insinuazione direttamente al Commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà da quest'ultimo adottato al più presto ed indicato nell'avviso ex art. 200 ccii;

AFFIDA

la gestione dell'impresa al Commissario giudiziale;

ORDINA

la pubblicazione della presente sentenza nelle forme di cui all'art. 49 ccii, la comunicazione entro tre giorni al Ministero dello Sviluppo Economico e la iscrizione a Registro Imprese.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.10.2024

Il Giudice relatore

Dott. Ivana Morandin

Il Presidente

Dott. Silvia Bianchi

